

Prot. n. 537

Cagliari, 11 maggio 2023

AL SIG. PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
CAGLIARI

e, p.c.

ALLA SIG.RA PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
CAGLIARI

AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO PRESSO LA CORTE DI APPELLO
CAGLIARI

Oggetto: osservazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari sui
"nuovi criteri guida in ordine alla disciplina del concordato in appello".

Ill.mo Sig. Procuratore,

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari ha esaminato i "nuovi criteri guida in ordine alla disciplina del concordato in appello", disposti, ad integrazione del progetto organizzativo della Procura generale, con provvedimento del 20 aprile u.s., a seguito delle modifiche normative introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2022.

L'esame e la discussione hanno fatto emergere alcuni profili critici, che il Consiglio ha unanimemente deliberato di sottoporre al Suo Ufficio per ogni opportuna valutazione.

Il Presidente

1. Secondo i criteri guida, le determinazioni della Procura generale sulle proposte di concordato dovrebbero tenere conto delle *“peculiarità della criminalità del territorio sardo, con particolare attenzione ai reati di omicidio per futili motivi, ai sequestri di persona, alle rapine a mano armata, al traffico di sostanze stupefacenti, ai reati contro la P.A. con grave danno per l’Erario, a gravi reati urbanistici e ambientali e ad ipotesi di riciclaggio nazionale ed internazionale di rilevante importo”*. Riesce però difficile comprendere (oltre ai criteri e alle evidenze, anche statistiche, sulla cui base vengono tracciati simili profili socio-criminologici e giudiziari) per quali ragioni e in quali termini un discorso astratto e generico sulle *“peculiarità”* dei fenomeni criminosi nel distretto dovrebbe assumere rilievo processuale, condizionando una valutazione concreta e specifica in ordine alla praticabilità di un concordato sui motivi di appello, il quale non può che considerare esclusivamente i profili fattuali e giuridici della singola vicenda giudiziaria.
2. Si esclude che la riduzione della pena, in caso di accordo sui motivi, possa comunque eccedere 1/3 di quella inflitta in primo grado, con l’unica eccezione dell’accoglimento di *“motivi in diritto che comportino una più consistente riduzione del trattamento sanzionatorio”*. La previsione appare ingiustificatamente rigida: per un verso, in astratto, sono molto più numerose ed eterogenee le ipotesi di possibile riduzione della pena oltre il terzo (si pensi, per fare solo un esempio, all’accordo sull’accoglimento di un motivo in fatto che comporti il proscioglimento dal capo più grave tra quelli per cui è stata pronunciata condanna); per altro verso, è tutt’altro che remota l’ipotesi che l’ingiustizia o la sproporzione del trattamento sanzionatorio, sulle quali le parti concordano, abbiano inciso in misura (anche di molto) superiore a quella fissata come limite.
3. Nei procedimenti definiti con giudizio abbreviato si esclude, in linea di massima, che la riduzione della pena possa eccedere 1/6 di quella comminata dal primo giudice, *“tenuto conto della riduzione di pena già*

Il Presidente

beneficiata in primo grado ovvero [...] beneficiabile dall'imputato con rinuncia ai motivi di appello (art. 442 c. 2-bis c.p.p.)": anche in questo caso, rispetto alla eccessiva rigidità della indicazione, valgono le considerazioni sintetizzate al punto precedente. In più, appare comunque incongruo - a meno che non si presupponga una finalità tendenzialmente dilatoria di tutti gli appelli - utilizzare un beneficio di ispirazione deflativa quale quello di cui all'art. 442 comma 2-bis c.p.p., evidentemente connesso ad una valutazione difensiva di tendenziale solidità della sentenza di primo grado, quale misura e limite di un accordo sui motivi fondato, all'opposto, su una valutazione condivisa di parziale ingiustizia della decisione.

4. Si prevede che debbano essere valutate negativamente le *"condotte indice di particolare violenza e capacità a delinquere, nonché quelle in danno di soggetti deboli o fragili"*. Tuttavia, come è evidente, anche condotte come quelle ipotizzate possono avere ricevuto, sia sui temi della responsabilità che su quelli della pena, un trattamento ingiusto in primo grado e meritevole di correzione in appello: non si comprende quindi - a meno che non si voglia attribuire alle determinazioni sul concordato una impropria funzione meta-processuale - per quali ragioni gli spazi di un possibile accordo e di una possibile riforma della sentenza debbano essere preventivamente limitati.
5. L'istituzione di un registro dei concordati già approvati nonché di quelli rigettati viene espressamente collegata alla necessità di *"evitare la possibilità di una strumentale reiterazione delle richieste di concordato"*. Al netto del fatto che tale eventualità risulta sostanzialmente preclusa a seguito della introduzione di un termine decadenziale e della conseguente necessità di una preventiva formalizzazione delle istanze, appare improprio individuare quale presupposto di una previsione organizzativa l'astratta possibilità di comportamenti costituenti evidente violazione dei doveri di lealtà e correttezza deontologicamente incombenti su tutti i soggetti

Il Presidente

processuali: trattandosi di evenienze patologiche ed eccezionali, è consigliabile lasciare alle specifiche e doverose iniziative disciplinari, più che alle disposizioni organizzative generali, la prevenzione di tali fenomeni.

Le rilevate criticità incidono, specularmente, tanto sul legittimo esercizio dei diritti difensivi quanto sulla intangibile sfera di autonomia del sostituto procuratore titolare del fascicolo, di fatto dilatando - soprattutto nei punti in cui si introducono, seppure sul piano delle determinazioni organizzative interne, nuove preclusioni - la funzione delle linee guida, che resta principalmente quella di garantire trasparenza e uniformità nella applicazione dell'istituto processuale.

Anche l'impostazione di fondo è discutibile. Dalle linee guida sembra, infatti, trasparire una impropria concezione del concordato sui motivi come beneficio premiale di cui vanno tendenzialmente limitati gli effetti, disincentivando una applicazione estensiva: si tratta, invece, di istituto di natura principalmente deflativa, connesso a una concorde valutazione di fondatezza di una parte dei motivi di impugnazione e alla altrettanto concorde scelta di limitare, attraverso la rinuncia parziale al controllo, la devoluzione al giudice di appello, proponendo un "progetto di riforma" che circoscriva l'esame delle censure ed eventualmente quantifichi la pena risultante dall'accoglimento dell'impugnazione condivisa. In questa più corretta prospettiva, qualunque preclusione generica e preventiva, soprattutto sul fronte della rideterminazione del trattamento sanzionatorio (la quale può scaturire da una articolata ed eterogenea varietà di situazioni processuali), finisce per tradursi in una ingiustificata limitazione tanto dell'autonomia delle parti quanto della cognizione del giudice di appello, cui deve essere, al contrario, garantita la massima estensione entro i limiti segnati dalla fattispecie normativa.

Sarebbe, infine, opportuno che si dedicasse maggiore attenzione ai profili più strettamente operativi: in particolare, alle modalità e ai tempi di

Il Presidente

formalizzazione delle proposte e degli eventuali accordi, in modo da consentire una ordinata programmazione delle attività processuali in tempi ragionevoli rispetto alle date di udienza e alle nuove scadenze perentorie. Da questo punto di vista, per esempio, sarebbe certamente utile prevedere una sollecita assegnazione del fascicolo al Sostituto procuratore, il più possibile prossima alla citazione e comunque non eccedente un certo termine a ritroso dalla data dell'udienza, in modo da garantire al difensore che si attivi con congruo anticipo di conoscere tempestivamente il magistrato con cui interloquire e di discutere i termini dell'eventuale concordato non a ridosso del termine decadenziale.

Nel richiedere una parziale modifica dei criteri guida al fine di superare le descritte criticità e di prevenire disfunzioni ed incertezze operative, il Consiglio, anche attraverso la sua Commissione per la Giustizia penale, resta a disposizione per qualunque eventuale confronto, ed auspica che per il futuro, per quanto non si tratti di un passaggio normativamente doveroso, l'Ill.mo Procuratore voglia considerare la possibilità e, soprattutto, l'utilità di un dialogo preventivo con il Foro e con le sue rappresentanze istituzionali.

Con i migliori saluti.

Il Presidente

Matteo Pinna